



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/05/2009

=====

ADD: 08/05/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

VARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: COSTA - DE ANGELIS - SCALIA - TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 319

Oggetto:

Proposta di Legge Regionale concernente: "Utilizzo della dicitura di erboristeria professionale".



OGGETTO: Proposta di Legge Regionale concernente: "Utilizzo della dicitura di erboristeria professionale".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa Commercio ed Artigianato

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione" e s.m.i..

RILEVATO CHE le modifiche apportate con la suddetta legge costituzionale n. 3/2001 pongono in capo alle regioni la potestà legislativa in materia di commercio;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del Lazio" del 6 settembre 2001 n. 1 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 33/1999 e s.m.i. concernente "Disciplina relativa al settore commercio";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995 che ha istituito il diploma universitario in tecniche erboristiche;

CONSIDERATO che negli ultimi anni si è verificato un intenso sviluppo della domanda ed il conseguente avvio di numerose attività commerciali nel settore, al di fuori delle tradizionali farmacie, favorendo il proliferare di operatori del commercio privi dei titoli di studio e professionali previsti dalla legislazione vigente;

RITENUTO necessario, pertanto, disciplinare le modalità di comunicazione e di informazione al consumatore distinguendo gli operatori in possesso dei titoli per la vendita di qualsiasi prodotto alimentare dagli operatori in possesso di specifici titoli di studio qualificanti;

RITENUTO opportuno, altresì, al fine di permettere ai consumatori di meglio orientarsi nelle scelte dei prodotti e degli esercizi commerciali del settore, consentire l'utilizzo della denominazione di "erboristeria professionale" nelle insegne di esercizio, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria, solo agli operatori in possesso dei titoli di studio specialistici;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




319 08 MAG. 2009

P

VISTO l'allegato testo della proposta di legge regionale formulato dalla Direzione regionale "Affari giuridici e Legislativi" in collegamento con la Direzione regionale competente in materia;

VISTA la relazione dell'Assessore regionale alla Piccola e Media Impresa Commercio ed Artigianato,

Esperita la procedura di concertazione con le parti sociali,

ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

di adottare e di sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale la seguente proposta di legge regionale concernente: "Utilizzo della dicitura di erboristeria professionale", che consta di n. 6 articoli e una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.




Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Utilizzo della dicitura di erboristeria professionale.”


Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ben

D
...

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'utilizzo della dicitura di erboristeria professionale da parte degli esercizi commerciali che vendono piante officinali e loro derivati.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo




gan


De
10/10/2010

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) piante officinali, le piante medicinali, aromatiche e da profumo manipolabili dagli erboristi ai sensi della normativa statale vigente in materia;
- b) parti di piante officinali, le sezioni di piante definite secondo la nomenclatura convenzionale botanica;
- c) derivato o preparazione estemporanea, la miscelazione di piante officinali essiccate o di parti di esse.


Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



gan



2014

Art. 3
(Requisiti)

1. I titolari di esercizi commerciali di vendita al dettaglio di piante officinali e loro derivati ovvero, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, il rappresentante legale della società stessa o un suo delegato, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale ai sensi della normativa statale e regionale vigente, possono utilizzare la dicitura di erboristeria professionale se hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di laurea in tecniche erboristiche o altro diploma con denominazione simile, individuato ai sensi del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) che prevedano nel piano studio un percorso di formazione relativo alle scienze e tecnologie erboristiche;
- b) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996;
- c) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali);
- d) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche;
- e) diploma di specializzazione in scienze e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 4

(Derivati o preparazioni estemporanee)

1. Ai sensi della normativa statale vigente in materia, esclusivamente il titolare di attività di vendita al dettaglio di piante officinali e loro derivati, il rappresentante legale o un suo delegato nel caso di attività organizzata in forma societaria e il dipendente o preposto del titolare dell'attività di vendita, che hanno conseguito uno dei titoli di studio di cui all'articolo 3, possono effettuare preparazioni estemporanee di piante officinali.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 5

(Utilizzo della dicitura di erboristeria professionale)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono utilizzare la dicitura di erboristeria professionale nell'insegna dell'esercizio commerciale, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria ai clienti, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, previa comunicazione al comune competente per territorio relativa al possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 3.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Murrazzo

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Pietro Murrazzo.

A smaller, cursive handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.

Art. 6
(Vigilanza e sanzioni)

1. I comuni, ai sensi degli articoli 71, comma 1, lettera q) e 182 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), esercitano la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e la relativa attività sanzionatoria.

2. L'utilizzo della dicitura di erboristeria professionale in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 3 comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro nonché l'obbligo di cancellazione della dicitura stessa.

3. Qualora la violazione di cui al comma 2 sia ripetuta nell'arco di centottanta giorni, il comune sospende l'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morrazzo

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Pietro Morrazzo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a few loops and a long tail.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a name followed by a date or initials.



Regione Lazio

ASSESSORATO PICCOLA E MEDIA IMPRESA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

L'Assessore

Relazione di accompagnamento al ddl concernente: **"Utilizzo della dicitura: "erboristeria professionale"**".

Il settore delle attività economiche legate alla erboristeria e alle piante officinali trova la sua disciplina originaria nella ormai lontana legge n. 99 del 1931 che istituiva il diploma di erborista. Successivamente, a seguito delle riforme in materia di Università e ricerca, è stato consentito alle singole Università, nella loro autonomia, di arricchire l'offerta formativa anche con l'attivazione di corsi (triennali) di laurea nella medesima materia.

Negli ultimi anni, però, l'intenso sviluppo della domanda ed il conseguente avvio di numerose attività commerciali nel settore, al di fuori delle tradizionali farmacie, hanno favorito il proliferare di operatori del commercio privi dei titoli di studio e professionali previsti dalla legislazione vigente. In alcuni di tali casi, nell'esercizio commerciale, oltre alla vendita di prodotti confezionati all'origine dalle ditte produttrici, si procede anche alla preparazione estemporanea di prodotti erboristici.

La proposta prevede la possibilità di utilizzo della denominazione su insegna di: "erboristeria professionale", solo da parte degli operatori in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legislazione nazionale (art.3).

Tale indicazione consentirà all'utente di meglio orientarsi nelle scelte dei prodotti e degli esercizi commerciali rappresentativi della offerta complessiva di settore.

Sono, inoltre, elencate e definite le diverse tipologie di prodotto, la cui composizione è basata sull'utilizzo di piante officinali ovvero di piante medicinali, aromatiche e da profumo, e le diverse modalità di preparazione delle stesse.

Tale indicazione consentirà al consumatore di meglio orientarsi nelle scelte dei prodotti e degli esercizi commerciali rappresentativi della offerta complessiva di settore.

Sono infine previste sanzioni di carattere amministrativo, sia per coloro che utilizzano abusivamente la denominazione di "erboristeria professionale" sia per coloro che, senza avere i requisiti professionali previsti, effettuano la preparazione estemporanea e il pre-confezionamento di prodotti erboristici.

La presente proposta di legge si compone di n. 6 articoli.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma Tel. 06.51681

